



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 39**  
**Operativa**

OGGETTO: **Polizia Amministrativa.**

*Procedura sanzionatoria.*

Accertamento di illeciti amministrativi in assenza del trasgressore e/o responsabile solidale.

Com'è noto, le procedure di accertamento degli illeciti amministrativi, diversi da quelli previsti dal D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), sono disciplinate dalla Legge n. 689/81.

L'art. 14 citata fonte, in particolare, recita:

*“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.*

*Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”*

E' invalsa la prassi, ormai adottata da tutti gli organi di polizia e su tutto il territorio nazionale, che all'accertamento delle violazioni agli artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada consegua l'apposizione del c.d. “preavviso” sul parabrezza del veicolo, onde consentire il pagamento della sanzione in tempi rapidi e senza addebito delle spese di notificazione.

Pur trattandosi, come detto, di procedura ormai consolidatasi, la stessa è concretamente adottata e adottabile per le sole violazioni C.d.S. di cui sopra; in ciò, giustificata dal raffronto tra numero complessivo delle violazioni in materia di sosta accertate dagli organi di polizia stradale, segnatamente dalla Polizia Locale, contenimento delle spese di notificazione e conseguente aggravio per il trasgressore/obbligato.

Appare evidente, invece, che in caso di accertamento di violazioni riconducibili a **veicoli irregolarmente parchati, ma per ipotesi diverse dal C.d.S.** (basti pensare agli articoli 29 e/o 57 del Regolamento comunale n. 257 “Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”, cui consegue l'applicazione di sanzioni amministrative specifiche), **occorrerà rigidamente conformarsi al dettato normativo, redigendo esclusivamente il verbale c.d. “mod. 176 bis”, del quale non è prevista né è consentita, in assenza di contestazione immediata, la mera apposizione sul parabrezza (a guisa di “preavviso”), dovendosene invece garantire la regolare procedura di notificazione secondo tempi e modalità di Legge.**

ML/RB

Addì, 08 aprile 2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI